



pegaso

Accordo CCNL Imprese pubbliche funerarie

IPOTESI DI ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE

Il 22 giugno 2000, in Roma

tra

la FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE PUBBLICHE GAS, ACQUA E VARIE ([FEDERGASACQUA](#)) rappresentata da Paola Giuliani, Luigi Casalini, Marino Coati, Nicoletta De Russis, Andrea Musacci, Luigi Rovelli, assistiti da Silvia Calore

e

la Funzione Pubblica - CGIL, rappresentata da Mazzino Tamburini, Gabriele Pozzi, Angelini Franco e Claudio Coppola,

la FIT - CISL, rappresentata da Costantino Trombetta e Feliciano Santoro

la UILtrasporti -UIL, rappresentata da Ubaldo Conti, Maurizio Molinari, Daniela Pareschi e Giancarlo Scarpante

è stato stipulato il seguente accordo per il rinnovo della parte economica del CCNL 26.5.98, che si intende qui interamente confermato in ogni sua clausola, ad eccezione delle modifiche di cui alle presenti intese.

1) Parte economica

A copertura del periodo di vacanza contrattuale, sarà corrisposto l'importo una tantum di lire 850.000 (ottocentocinquantamila) medie lorde, calcolate sul parametro medio 175, in due tranches: la prima, riferita all'anno 1999, è pari a lire 600.000 (seicentomila) e sarà corrisposta con il primo periodo di paga utile successivo alla stipulazione del presente accordo; la seconda, pari alle rimanenti lire 250.000 (duecentocinquantamila) è riferita al periodo gennaio-novembre 2000 e sarà corrisposta con la retribuzione del prossimo mese di novembre.

I predetti importi, parametrati con arrotondamento alle 100 lire superiori come da tabella n. 1 allegata, vengono erogati esclusivamente ai lavoratori in servizio alla data di stipulazione del presente accordo, in ragione rispettivamente di 1/12 (un dodicesimo) per mese intero di servizio prestato nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1999 e di 1/11 (un undicesimo) per mese intero di servizio prestato nel periodo 1° gennaio - 30 novembre 2000

Si intende per mese intero anche la frazione di mese superiore a 15 giorni; sono equiparate a servizio prestato le sole assenze con diritto alla retribuzione almeno parziale a carico dell'azienda (es. malattia, infortunio, astensione obbligatoria per maternità, ecc.).

Gli importi in discorso non sono utili ai fini del T.F.R. e di nessun altro istituto contrattuale e legale. Con decorrenza 1.12.2000 viene corrisposto un aumento della retribuzione base pari a lire 50.000 (cinquantamila) medie lorde, riferite al parametro 175, parametrate secondo la tabella n. 2 allegata.

2) Previdenza Complementare

Le Parti si danno reciprocamente atto che la previdenza complementare può rappresentare un efficace strumento per assicurare al lavoratore il mantenimento del livello di vita acquisito durante il periodo di attività lavorativa anche successivamente al collocamento a riposo, integrando specificamente le risorse economiche a sua disposizione.

Preso atto delle normative vigenti ed in attuazione dell'impegno assunto nella Nota a verbale dell'accordo di rinnovo del CCNL imprese funerarie 26.05.98 di valutare le modalità e le condizioni per la istituzione o adesione ad un Fondo di Previdenza complementare nell'ambito della trattativa per il rinnovo della parte economica del CCNL stesso, le Parti concordano pertanto di prevedere un Fondo pensione complementare per i lavoratori e le imprese pubbliche funerarie.

A tal fine, considerata specificamente la situazione occupazionale del settore e con l'intento di fare comunque riferimento ad un Fondo con una platea di destinatari sufficientemente ampia da realizzare l'interesse dei dipendenti, le Parti convengono di aderire al Fondo, già presente nell'ambito del sistema Confservizi - CISPEL, denominato Fondo Pensione Complementare per i dipendenti delle imprese di pubblica utilità - PEGASO, costituito con atto notarile del 6 luglio 1998, n. rep. 44715 notaio Giacomo Benintende di Roma.

Tale Fondo è regolato da un apposito Statuto che, all'art. 1, comma 3, lett. g), prevede che, oltre i lavoratori e le imprese che applicano i CCNL [Federelettrica](#) e CCNL [Federgasacqua](#), possono essere associati i lavoratori e le imprese del settore funerario aderenti a Federgasacqua.

Ai sensi e per gli effetti previsti dal comma 4 del suddetto Statuto, le Parti convengono di accettare integralmente le norme statutarie di Pegaso, fatte salve, in specie con riferimento ai contributi rispettivamente a carico delle aziende e dei lavoratori ed alle quote del TFR, le disposizioni di seguito convenute:

contributo a carico azienda 1,0% della retribuzione annua utile ai fini del TFR, escluse 13a e 14a mensilità
contributo a carico lavoratore 1,0% della retribuzione annua utile ai fini del TFR, escluse 13a e 14a mensilità

prelievo da TFR lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993: intero accantonamento annuo TFR dipendenti con meno di 18 anni di contribuzione alla data del 31.12.1995: 2,1% della retribuzione annua utile ai fini del TFR dipendenti con più di 18 anni di contribuzione alla data del 31.12.1995: 1,6% della retribuzione annua utile ai fini del TFR

contributo iscrizione All'atto dell'iscrizione, il singolo lavoratore e l'impresa di cui lo stesso è dipendente sono tenuti al versamento di un contributo una tantum a titolo di quota di iscrizione al Fondo, pari a lire 10.000 per il lavoratore e lire 20.000 per l'impresa.

La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo ha decorrenza dal 1° dicembre 2000 ovvero dalla data di entrata in funzione del Fondo, ove eventualmente successiva, con riguardo alla data del provvedimento di autorizzazione all'esercizio del Fondo da parte della Commissione di Vigilanza.

L'obbligo della contribuzione a carico sia del dipendente sia dell'impresa nonché l'obbligo della destinazione delle quote di TFR a PEGASO decorre dal momento della sottoscrizione del singolo lavoratore della domanda di adesione al Fondo; ove l'adesione del singolo lavoratore intervenga prima della data di entrata in vigore del Fondo, i su indicati obblighi diventano effettivi da quest'ultima data.

Le contribuzioni a carico dell'impresa e del lavoratore sono trattenute mensilmente e versate al Fondo ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre, gennaio) entro i termini previsti per il versamento dei contributi previdenziali; analoga periodicità di versamento è adottata per l'importo relativo al T.F.R..

L'impresa fornisce al lavoratore tempestiva comunicazione circa l'entità delle trattenute effettuate mediante apposita indicazione nella busta paga.

In deroga alle disposizioni sopra previste, le Parti, considerato che in alcune imprese associate vengono applicati, per le distinte attività merceologiche esercitate, anche altri contratti collettivi di lavoro, convengono che nelle imprese associate nelle quali siano verificate entrambe le seguenti condizioni: 1) applicazione del presente CCNL ad un numero di dipendenti inferiore al 15% del totale della forza lavoro dell'impresa; 2) applicazione al restante personale di un unico altro contratto collettivo di lavoro che contenga un proprio fondo di previdenza complementare aperto al settore funerario e diverso da Pegaso, la decisione in ordine al Fondo di Previdenza Complementare cui aderire tra quelli disponibili, con riferimento alle norme dei rispettivi Statuti, nonché le condizioni di adesione e contribuzione siano rimesse ad uno specifico accordo di carattere aziendale.

Ove tale accordo non venga raggiunto entro il termine del 30 novembre 2000, ovvero entro 5 mesi dalla data di prima applicazione del presente CCNL se successiva alla data di stipulazione del presente accordo, resta convenuta la decadenza della deroga qui espressa e l'adesione anche delle imprese nelle condizioni sopra specificate al Fondo PEGASO, alle condizioni tutte previste nel presente accordo.

Per quant'altro non espressamente regolato, si fa riferimento alle disposizioni contenute nello Statuto di PEGASO, che si riporta in allegato e costituisce parte integrante del presente articolo.

Il presente accordo viene notificato, a cura della [Federgasacqua](#), al Fondo PEGASO ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 3 dello Statuto del medesimo.

Poiché al momento della stipulazione del presente accordo lo Statuto e la scheda informativa del Fondo PEGASO sono all'esame della Commissione di Vigilanza per la definitiva approvazione, il presente accordo potrà essere rivisto in caso di eventuali modifiche rilevanti ai fini della adesione del settore funerario.

3) Art. 42, lett. q) Indennità per prestazioni disagiate

Il secondo comma dell'art. 42, lett. g), n.1 del CCNL 26.5.98 è modificato come segue: " Le parti aziendali possono ricercare e definire diverse modalità di corresponsione dell'indennità in coerenza con le particolari situazioni organizzative riscontrate."

4) Art. 8 Rapporto di lavoro a tempo parziale

Avuto riguardo alla nuova normativa in materia di lavoro a tempo parziale introdotta dal Decreto Legislativo n. 61 del 25.2.2000, le Parti concordano quanto segue.

I commi 3 e 4 dell'art. 8 del CCNL 26.5.98 sono così sostituiti:

"Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere realizzato: Con prestazione lavorativa ridotta rispetto al tempo pieno in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro (rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale);

Con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno (rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale);

Con prestazione lavorativa ridotta rispetto al tempo pieno in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro e limitata a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno (rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo combinato o misto)

In particolare, per il trattamento economico della tipologia da ultimo individuata si fa riferimento alle modalità di determinazione individuate sub punto C) dell'art. 8 del CCNL per il contratto a tempo parziale di tipo orizzontale; per il conteggio delle giornate di ferie e/o di permesso, si fa riferimento a quanto previsto nel comma 3 del suddetto punto C) dell'art. 8 per il rapporto a tempo parziale di tipo verticale.

Le parti si impegnano a realizzare le eventuali ulteriori integrazioni della disciplina contrattuale del lavoro a tempo parziale alla luce delle disposizioni del decreto legislativo n. 61/2000 nell'ambito del rinnovo quadriennale del CCNL 26.5.98.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERGASACQUA Funzione Pubblica - CGIL

FIT - CISL

UIL Trasporti - UIL

Nota a verbale

In relazione alle previsioni di cui ai commi 13 e 14 del punto 2 del presente accordo, le Parti impegnano rispettivamente le imprese e le strutture sindacali locali a definire nell'eventuale accordo aziendale in ordine al fondo di previdenza complementare condizioni di contribuzione comunque allineate a quelle previste nel presente accordo per le restanti imprese associate.

Le Parti si impegnano altresì a verificare presso gli organi competenti la possibilità di estendere direttamente agli accordi aziendali sopra indicati le condizioni di contribuzione previste nel presente accordo.

TABELLA 1

Gruppo	Parametro	Una tantum anno 1999	Una tantum gen.-nov. 2000
	175	600.000	250.000
QS	350	1.200.000	500.000
QS	305	1.045.800	435.800
A1	260	891.500	371.500
A2	230	788.600	328.600
B1	208	713.200	297.200
B2	190	651.500	271.500
C1	172	589.800	245.800
C2	159	545.200	227.200
C3	152	521.200	217.200
D1	145	497.200	207.200
D2	133	456.000	190.000
D3	100	342.900	142.900

TABELLA 2

aumenti retribuzione base Gruppo Parametro Aumento r.b. 01/12/00

Gruppo	Parametro	Aumento r.b. 01/12/00
	175	50.000
QS	350	100.000
QS	305	87.200
A1	260	74.300
A2	230	65.800
B1	208	59.500
B2	190	54.300
C1	172	49.200
C2	159	45.500
C3	152	43.500
D1	145	41.500
D2	133	38.000



D3

100

28.600